

Tavolo Tecnico per la Progettazione delle Opere RTN condivise per nuova stazione elettrica (SE) 220/132/36 kV RTN da inserire in entra-esce alle linee 220 kV RTN “Casanova – Vignole Borbera” e “Italsider Novi– Vignole Borbera” e alle linee 132 kV “Aulara – Frugarolo” e “Sezzadio – Spinetta Centrale”

ADDENDUM N°2 ALL' ACCORDO DI ATTRIBUZIONE RUOLO DI SOCIETA' CAPOFILA E CESSIONE ONERI DI PROGETTAZIONE (di seguito, l'“**Addendum**”)

La società **Renantis Italia S.r.l.** (già Falck Renewables Sviluppo S.r.l.) P.IVA e C.f. 10500140966 con sede legale in Corso Italia 3, – Milano – iscritta al Registro Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi REA MI – 1675378 - PEC renantis.italia@legalmail.it – in persona del legale rappresentante Carmelo Scalone, domiciliato per la carica presso la sede della predetta società, (in seguito chiamata “**Renantis**” o la “**Capofila**”);

E

La società **Econergy Solar Park 2 srl**, con sede in Via Alessandro Manzoni, 30 – Milano (MI), 20121 - P. IVA 12809770964 e numero REA MI-2685375, PEC econergysolarpark2srl@pecimprese.it , rappresentata da Shapira Yoav in qualità di Legale Rappresentante (in seguito chiamata “**Econergy Solar2**”);

E

La società **Flynis PV 44 srl**, con sede in Via Cappuccio 12, Milano - P. IVA e CF 12459410960 e numero REA 12459410960, PEC flynispv44srl@legalmail.it , rappresentata da Andrea Matteo Orzan in qualità di Legale Rappresentante (in seguito chiamata “**Flynis PV 44**”);

E

La società **Sunco Sun Orange Srl**, con sede legale in via Melchiorre Gioia 8, 20124 - Milano, P.I. e C.F. 13044070962, PEC suncosunorangesrl@legalmail.it, rappresentata da Ignacio Alonso Ordonez in qualità di Procuratore (in seguito chiamata “**Sunco Sun Orange**”);

E

La società **REN 180 S.r.l.**, con sede in Salita di Santa Caterina 2/1, CAP. 16123, Genova (GE) - P. IVA 02686780996 e numero REA GE - 504273, PEC ren180@pec.it , rappresentata da Marco Tassara in qualità di Legale Rappresentante (in seguito chiamata “**REN 180**”);

E

La società **DS ITALIA 23 SRL**, con sede in Roma, via del Plebiscito 112 CAP 00186 - P. IVA 16801751005 e numero REA RM - 1676730, PEC ds.italia23@legalmail.it , rappresentata da ANTONIO LORENZO MACIAS TOSCANO in qualità di Legale Rappresentante (in seguito chiamata “**DS ITALIA 23**”);

E

La società **SKI 26 s.r.l.**, con sede in Via Caradosso n.9, 20123 Milano (MI) - P. IVA 12128980963, Gruppo IVA Statkraft Italia 11412940964 e numero REA MI-2642373, PEC ski26@pec.it , rappresentata da Giulio Cassai in qualità di Legale Rappresentante (in seguito chiamata “**SKI26**”);

E

La società **Hyphen Piemonte 9 S.R.L.** con sede in Corso Magenta, 85 – 20123, Milano (MI) - P. IVA 12473860968 e numero REA MI - 2664014, PEC hyphenrenewables9@pec.it , rappresentata da Roberto Orsini in qualità di Legale Rappresentante (in seguito chiamata “**PIEMONTE 9 S.R.L.**”);

E

La società **NPD ITALIA II S.R.L.** P.IVA e C.f. 11987560965 con sede legale in Via San Marco 21 - 20121 MILANO (MI) – iscritta al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi – REA MI – 2633611 - PEC npditaliiai@legalmail.it - in persona del legale rappresentante Stefano Pieroni, domiciliato per la carica presso Via San Marco 21 - 20121 MILANO (MI), (in seguito chiamata “**NPDII2**”);

E

La società **Econergy Solar Park 1 srl**, con sede in Via Alessandro Manzoni, 30 – Milano (MI), 20121 - P. IVA 12337880962 e numero REA MI-2654861, PEC econergysolarpark@legalmail.it, rappresentata da Shapira Yoav in qualità di Legale Rappresentante (in seguito chiamata “**Econergy SP1**”);

E

La società **Ibernordic Srl**, con sede in Via Sant’Orsola 3, 20123, Milano (MI), - P. IVA 11361470963 e numero REA MI-2597370 Camera di Commercio di Milano, PEC momentum.italy@legalmail.it, rappresentata da Luca Oliviero Leone in qualità di Legale Rappresentante (in seguito chiamata “**Ibernordic**”)

E

La società **Rec Storage Srl**, con sede in: Corso Roma 106, CAP:15100 Alessandria (AL) P. IVA: 02715060063 e numero REA: AL – 309076 PEC: recstorage@legalmail.it , rappresentata da Luca Sarritzu in qualità di Legale Rappresentante (in seguito chiamata “**Rec Storage**”)

di seguito indicate congiuntamente come “**Parti Originarie**” (e singolarmente anche come “la **Parte Originaria**”).

- da una parte –

E

La società **KENERGIA SRL**, con sede in Via Eleonora Duse 53 00197 Roma (Rm), - P. IVA 09217271007 e numero REA RM – 1148648 Camera di Commercio di ROMA, PEC kenergia@pec.it, rappresentata da Giovanni Simoni in qualità di Legale Rappresentante (in seguito chiamata “**KENERGIA**”)

E

La società RURA VARIIS DI BAGON PIETRO & C., con sede in Strada Moirano 82, 15011 Aqi Terme (AL) - P.IVA 02648560064 e numero REA AL - 300681 Camera di Commercio di ALESSANDRIA-ASTI PEC ruravariissas@pec.it, rappresentata da Bagon Pietro in qualità di Legale Rappresentante (in seguito chiamata "**RURA VARIIS**")

E

La società **ECO SUNHARVEST 2 S.R.L.**, con sede in Via Alessandro Manzoni, 30 – Milano (MI), 20121 - P. IVA 12966000965 e numero REA MI-2695169, PEC ecosunharvest2srl@pecimprese.it, rappresentata da Shapira Yoav in qualità di Legale Rappresentante (in seguito chiamata "**ECO SUNHARVEST 2**")

dove KENERGIA, RURA VARIIS e ECO SUNHARVEST 2 sono di seguito indicate come "**Parti Intervenute**" (e singolarmente anche come "la **Parte Intervenuta**").

- dall'altra parte -

Premesso che

- a) le Parti Originarie e le Parti Intervenute sono società che operano nel settore della produzione di energia elettrica anche da fonti rinnovabili e singolarmente hanno avviato la progettazione di alcuni impianti al fine di sottoporli alle autorità competenti per l'ottenimento dei necessari provvedimenti autorizzativi alla costruzione ed esercizio;
- b) in data 05/12/2023 le Parti Originarie hanno sottoscritto un *ACCORDO DI ATTRIBUZIONE RUOLO DI SOCIETA' CAPOFILA E CESSIONE ONERI DI PROGETTAZIONE* relativo al Tavolo Tecnico per la Progettazione delle Opere RTN condivise per nuova stazione elettrica (SE) 220/132/36 kV RTN da inserire in entra-esce alle linee 220 kV RTN "Casanova – Vignole Borbera" e "Italsider Novi – Vignole Borbera" e alle linee 132 kV "Aulara – Frugarolo" e "Sezzadio – Spinetta" (di seguito anche solo l'"**Accordo**");
- c) in seguito alla sottoscrizione dell'Accordo, le Parti Originarie concordavano – anche ai sensi dell'art. 1.3 dell'Accordo – l'invio a Terna degli studi di pre-fattibilità, raggiungendo un accordo per la proposizione di due HP (HP n. 2 e HP n. 5). La documentazione relativa agli studi di pre-fattibilità veniva quindi trasmessa a Terna in data 19/12/2023;

- d) in data 07/03/2024 le parti originarie hanno firmato un Addendum (l'”**Addendum n°1**” in **Allegato 4**) per l'ingresso di due nuove parti Ibernordic Srl e Rec Storage Srl;
- e) KENERGIA ha ottenuto da Terna ed accettato una STMG (Soluzione Tecnica Minima Generale) che prevede un collegamento in antenna a 36 kV su nuova stazione elettrica di trasformazione della RTN a 2020/36kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 220kV “Casanova – Vignole Borbera” e alla linea RTN 220 kV “Italsider Novi – Vignole Borbera” (i cui dettagli sono specificati nell’**Allegato 1** del presente Addendum);
- f) RURA VARIIS ha ottenuto da Terna ed accettato una STMG (Soluzione Tecnica Minima Generale) che prevede un collegamento in antenna a 36 kV su nuova stazione elettrica di trasformazione della RTN a 2020/36kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 220kV “Casanova – Vignole Borbera” e alla linea RTN 220 kV “Italsider Novi – Vignole Borbera” (i cui dettagli sono specificati nell’**Allegato 1** del presente Addendum)
- g) ECO SUNHARVEST 2 ha ottenuto da Terna ed accettato una STMG (Soluzione Tecnica Minima Generale) che prevede un collegamento in antenna a 36 kV su nuova stazione elettrica di trasformazione della RTN a 2020/36kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 220kV “Casanova – Vignole Borbera” e alla linea RTN 220 kV “Italsider Novi – Vignole Borbera” (i cui dettagli sono specificati nell’**Allegato 1** del presente Addendum)
- h) KENERGIA, RURA VARIIS e ECO SUNHARVEST 2 sono interessate a divenire parte dell’Accordo secondo le modalità disciplinate all’art. 6 dell’Accordo medesimo (“Ingresso di nuove parti”);
- i) ECONERGY SOLAR PARK 1 SRL e ECONERGY SOLAR PARK 2 SRL, già facenti parte dell’accordo originario (Allegato 3), hanno richiesto di riflettere nel presente addendum una rimodulazione/aumento delle potenze installate dei rispettivi impianti (STMG 202301634 e 202303006) come riportato in **Allegato 2**;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Addendum, le Parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Oggetto dell'Addendum

- 1.1** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 dell'Accordo, con il presente Addendum ciascuna delle Parti Intervenute acconsente a diventare parte dell'Accordo ai medesimi termini e condizioni convenuti dalle Parti Originarie nell'Accordo medesimo (riportato integralmente *sub Allegato 3*). Le Parti Originarie esprimono il loro unanime consenso all'ingresso nell'Accordo delle Parti Intervenute.
- 1.2** A scanso di equivoci, con il presente Addendum ciascuna delle Parti Intervenute dichiara di aver ricevuto copia della documentazione relativa agli studi di pre-fattibilità trasmessa dalla Capofila a Terna in data 19/12/2023 ed esprime il proprio consenso e integrale adesione a tale documentazione.
- 1.3** Le Parti Intervenute danno atto di aver ricevuto dalla Capofila copia degli aggiornamenti sulla Progettazione trasmessi dalla Capofila alle Parti Originarie (ai sensi dell'art. 1.2 dell'Accordo) precedentemente alla sottoscrizione del presente Addendum.

2. Modifiche all'Accordo

- 2.1** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9(a) dell'Accordo, l'Accordo viene modificato come segue.
- 2.2** L'art 9(a) dell'Accordo viene integralmente sostituito dalla seguente disposizione:
“a. Qualsiasi modifica del presente Accordo ha luogo in forma scritta e deve essere sottoscritta da tutte le Parti. Le Parti convengono che l'ingresso di nuovi soggetti ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo, laddove tale ingresso avvenga conformemente a quanto previsto dall'art. 6 dell'Accordo e non comporti variazioni delle previsioni contenute nell'Accordo medesimo (ad eccezione di integrazioni all'art. 10 dell'Accordo), non sarà da intendersi come modifica dell'Accordo ai sensi e per gli effetti del presente articolo.”
- 2.3** L'art. 10 dell'Accordo viene integrato come segue con i contatti relativi alle Parti Intervenute:

KENERGIA SRL
Indirizzo sede operativa Via di Settebagni 390, 00138 Roma
Alla riservata attenzione di: Ing. Giuliana Intreccialagli
Tel. **3294698649**
e-mail: **g.intreccialagli@kenergia.com**
Referente Connessioni: **Ing. Antonio Parente**
Tel. **3887824472**
e-mail: **a.parente@kenergia.com**
PEC: **kenergia@pec.it**

RURA VARIIS DI BAGON PIETRO & C.
Indirizzo Strada Moirano 82, 15011 Acqui Terme
Alla riservata attenzione di: Ing. Giuliana Intreccialagli
Tel. **3294698649**
e-mail: **g.intreccialagli@kenergia.com**
Referente Connessioni: **Ing. Antonio Parente**
Tel. **3887824472**
e-mail: **a.parente@kenergia.com**
PEC: ruravariissas@pec.it

ECO SUNHARVEST 2 S.R.L.
Indirizzo Via Alessandro Manzoni, 30 – Milano (MI), 20121
Alla riservata attenzione di: Enrico Gianola
Tel. +39 3426708641
e-mail: **enrico.g@econergytech.com**
PEC: ecosunharvest2srl@pecimprese.it

3. Efficacia

- 3.1** Il presente Addendum sarà efficace dalla data ultima di sottoscrizione dello stesso ad opera di tutte le Parti Originarie e le Parti Intervenute.
- 3.2** Il presente Addendum deve ritenersi parte integrante e sostanziale dell'Accordo e ad esso si applica tutto quanto previsto dall'Accordo.
- 3.3** Le Parti Originarie e le Parti Intervenute si danno atto e riconoscono che tutti gli articoli dell'Accordo (o parte degli stessi) non modificati con il presente Addendum continuano ad avere piena validità ed efficacia tra le Parti medesime sino alla data di termine dell'Accordo, come ivi pattuita, senza alcuna modifica.
- 3.4** Le Parti Originarie e le Parti Intervenute dichiarano che le pattuizioni contenute nel presente Addendum sono frutto di reciproca e concorde negoziazione e, conseguentemente, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 1341 c.c.

Data.....	Data.....	Data.....	Data.....
Nome e Cognome Carmelo Scalone	Nome e Cognome Yoav Shapira	Nome e Cognome Andrea Matteo Orzan	Nome e Cognome Ignazio Ordonez Alonso
Procuratore Speciale _____	Rappresentante legale _____	Rappresentante legale _____	Rappresentante legale _____
Renantis Italia Srl	Econergy Solar Park 2 srl	Flynis PV 44 srl	Sunco Sun Orange Srl

Data.....	Data.....	Data.....	Data.....
Nome e Cognome Marco Tassara	Nome e Cognome Antonio Lorenzo Macias Toscano	Nome e Cognome Giulio Cassai	Nome e Cognome Roberto Orsini
Rappresentante legale _____	Rappresentante legale _____	Rappresentante legale _____	Rappresentante legale _____
REN 180 S.r.l.	DS ITALIA 23 SRL	SKI 26 s.r.l.,	Hyphen Piemonte 9 S.R.L.

Data.....	Data.....	Data.....	Data.....
Nome e Cognome Stefano Pieroni	Nome e Cognome Yoav Shapira	Nome e Cognome Luca Oliviero Leone	Nome e Cognome Luca Sarritzu
Rappresentante legale _____	Rappresentante legale _____	Rappresentante legale _____	Rappresentante legale _____
NPD Italia 2 Srl	Econergy Solar Park 1 srl	Ibernordic srl	Recstorage srl
Data.....	Data.....		
Nome e Cognome Giovanni Simoni	Nome e Cognome Pietro Bagon	Nome e Cognome Yoav Shapira	
Rappresentante legale _____	Rappresentante legale _____	Rappresentante legale _____	
Kenergia Srl	Rura Variis Di Bagon Pietro & C.	Eco Sunharvest 2 S.R.L.	

ALLEGATO 1

Società	MW	Tecnologia	Connessione kV	STMG Codice Pratica	STMG Descrizione
KENERGIA SRL	19,65	PV	36	202305173	Collegamento in antenna a 36 kV su nuova stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 2020/36kV da inserire in entra- esce alla linea RTN a 220kV "Casanova – Vignole Borbera" e alla linea RTN 220 kV "Italsider Novi – Vignole Borbera"
RURA VARIIS DI BAGON PIETRO & C.	17	PV	36	202402096	Collegamento in antenna a 36 kV su nuova stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 2020/36kV da inserire in entra- esce alla linea RTN a 220kV "Casanova – Vignole Borbera" e alla linea RTN 220 kV "Italsider Novi – Vignole Borbera"
ECO SUNHARVEST 2 S.R.L.	27	PV	36	202304261	Collegamento in antenna a 36 kV su nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 220/36 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 220 kV "Casanova – Vignole Borbera" e alla linea RTN 220 kV "Italsider Novi – Vignole Borbera"

ALLEGATO 2

Società	MW	Tecnologia	Connessione kV	STMG Codice Pratica	STMG Descrizione
ECONERGY SOLAR PARK 1 S.R.L.	45	PV	36	202303006	Collegamento in antenna a 36 kV su nuova stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 2020/36kV da inserire in entra- esce alla linea RTN a 220kV "Casanova – Vignole Borbera" e alla linea RTN 220 kV "Italsider Novi – Vignole Borbera"
ECONERGY SOLAR PARK 2 S.R.L.	85.5	PV	36	202301634	Collegamento in antenna a 36 kV su nuova stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 2020/36kV da inserire in entra- esce alla linea RTN a 220kV "Casanova – Vignole Borbera" e alla linea RTN 220 kV "Italsider Novi – Vignole Borbera"

ALLEGATO 3

L'accordo

**Tavolo Tecnico per la Progettazione delle Opere RTN condivise per nuova stazione elettrica (SE)
220/132/36 kV RTN da inserire in entra-esce alle linee 220 kV RTN "Casanova – Vignole Borbera" e
"Italsider Novi- Vignole Borbera" e alle linee 132 kV "Aulara – Frugarolo" e "Sezzadio – Spinetta
Centrale"**

**ACCORDO DI ATTRIBUZIONE RUOLO DI SOCIETA' CAPOFILA E CESSIONE ONERI DI
PROGETTAZIONE
(di seguito, l' "Accordo")**

TRA

La società **Renantis Italia S.r.l.** (già Falck Renewables Sviluppo S.r.l.) P.IVA e C.f. 10500140966 con sede legale in Corso Italia 3, – Milano – iscritta al Registro Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi REA MI – 1675378 - PEC renantis.italia@legalmail.it – in persona del legale rappresentante Carmelo Scalone, domiciliato per la carica presso la sede della predetta società, (in seguito chiamata "**Renantis**");

E

La società **Econergy Solar Park 2 srl**, con sede in Via Alessandro Manzoni, 30 – Milano (MI), 20121 - P. IVA 12809770964 e numero REA MI-2685375, PEC econergysolarpark2srl@pecimprese.it , rappresentata da Shapira Yoav in qualità di Legale Rappresentante (in seguito chiamata "**Econergy Solar2**");

E

La società **Flynis PV 44 srl**, con sede in Via Cappucco 12, Milano - P. IVA e CF 12459410960 e numero REA 12459410960, PEC flynispv44srl@legalmail.it , rappresentata da Andrea Matteo Orzan in qualità di Legale Rappresentante (in seguito chiamata "**Flynis PV 44**");



E

La società **Flyren Development Srl**, con sede in Lungo Po Antone 21, Torino - P. IVA e CF 12062400010 e numero REA 1261679, PEC fly-ren@legalmail.it , rappresentata da Carlo Garuzzo in qualità di Legale Rappresentante (in seguito chiamata "**Flyren**");

E

La società **REN 180 S.r.l.**, con sede in Salita di Santa Caterina 2/1, CAP. 16123, Genova (GE) - P. IVA 02686780996 e numero REA GE - 504273, PEC ren180@pec.it , rappresentata da Marco Tassara in qualità di Legale Rappresentante (in seguito chiamata "**REN 180**");

E





La società **DS ITALIA 23 SRL**, con sede in Roma, via del Plebiscito 112 CAP 00186 - P. IVA 16801751005 e numero REA RM - 1676730, PEC ds.italia23@legalmail.it, rappresentata da ANTONIO LORENZO MACIAS TOSCANO in qualità di Legale Rappresentante (in seguito chiamata "**DS ITALIA 23**");

E

La società **SKI 26 s.r.l.**, con sede in Via Caradosso n.9, 20123 Milano (MI) - P. IVA 12128980963, Gruppo IVA Statkraft Italia 11412940964 e numero REA MI-2642373, PEC ski26@pec.it, rappresentata da Giulio Cassai in qualità di Legale Rappresentante (in seguito chiamata "**SKI26**");

E

La società **Hyphen Piemonte 9 S.R.L.** con sede in Corso Magenta, 85 - 20123, Milano (MI) - P. IVA 12473860968 e numero REA MI - 2664014, PEC hyphenrenewables9@pec.it, rappresentata da Roberto Orsini in qualità di Legale Rappresentante (in seguito chiamata "**PIEMONTE 9 S.R.L.**");

E

La società **NPD ITALIA II S.R.L.** P.IVA e C.f. 11987560965 con sede legale in Via San Marco 21 - 20121 MILANO (MI) - iscritta al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi - REA MI - 2633611 - PEC npditaliiai@legalmail.it - in persona del legale rappresentante Stefano Pieroni, domiciliato per la carica presso Via San Marco 21 - 20121 MILANO (MI), (in seguito chiamata "**NPDII2**");

E

La società **Econergy Solar Park 1 srl**, con sede in Via Alessandro Manzoni, 30 - Milano (MI), 20121 - P. IVA 12337880962 e numero REA MI-2654861, PEC econergysolarpark@legalmail.it, rappresentata da Shapira Yoav in qualità di Legale Rappresentante (in seguito chiamata "**Econergy SP1**");

di seguito indicate congiuntamente come "**Parti**" e singolarmente (anche) come "**la Parte**".

Premesso che

- a) ciascuna delle Parti ha rispettivamente ottenuto da Tema, in date diverse, una STMG (Soluzione Tecnica Minima Generale) che prevede il collegamento in antenna a 36 kV su nuova stazione elettrica (SE) di trasformazione della RTN a 220/36 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 220 kV "Casanova - Vignole Borbera" e alla linea RTN 220 kV "Italsider Novi - Vignole Borbera".
- b) altri operatori - non inclusi fra le Parti del presente Accordo - hanno ottenuto da E-distribuzione, in date diverse, ciascuna una STMG (Soluzione Tecnica Minima Generale) che prevede un collegamento in media tensione vincolato alla realizzazione/progettazione delle opere RTN condivise per nuova stazione elettrica (SE) 220/132/36 kV RTN da inserire in entra-esce alle linee 220 kV RTN "Casanova - Vignole Borbera" e

[Signature]

Indirizzo: Legale

2 di 18

Classification: Confidential




[Signatures]

"Italsider Novi- Vignole Borbera" e alle linee 132 kV "Aulara – Frugarolo" e "Sezzadio – Spinetta Centrale, con riferimento a opere di connessione non incluse nelle STMG di cui alla premessa a) riferite alle Parti del presente Accordo (di seguito, le "Opere 132kV");

- c) i Codici Pratica di ciascuna STMG di cui riferibili alle Parti, le potenze e la tensione dei relativi impianti sono riassunti e riportati nella tabella sub **Allegato 1**.
- d) al fine di razionalizzare le opere di rete per la connessione dei vari impianti alla RTN, in data 27 luglio 2023 Terna ha indetto un unico tavolo tecnico con le Parti e gli operatori titolari di STMG per le Opere 132kV proponendo la realizzazione di una nuova ed unica stazione elettrica RTN a 220/132/36 kV da inserire in entra-esce alle linee 220 kV RTN "Casanova – Vignole Borbera" e "Italsider Novi – Vignole Borbera" e alle linee 132 kV "Aulara – Frugarolo" e "Sezzadio – Spinetta Centrale" e dei relativi raccordi (di seguito, unitamente con gli elettrodotti di raccordo entra-esce a linea 220 kV Vignole-Casanova, gli elettrodotti di raccordo entra-esce a linea 220 kV Italsider-Vignole, gli elettrodotti di raccordo entra-esce 132 kV linea Aulara-Frugarolo e gli elettrodotti di raccordo entra-esce linea 132 kV Sezzadio-Spinetta Marengo, la "Stazione Elettrica").
- e) a valle della seduta di tavolo tecnico di cui alla precedente premessa d), in pari data Renantis ha invitato – tramite apposita comunicazione a mezzo email – ciascuna delle Parti ed E-distribuzione S.p.A. (quest'ultima per gli operatori con STMG per le Opere 132 kV) a manifestare il proprio eventuale interesse ad assumere il ruolo di capofila per la realizzazione della Stazione Elettrica, in vista della successiva riunione fissata per il successivo 31 luglio 2023.
- f) In data 31 luglio 2023 si è svolta una riunione tra Renantis, Econergy, Flynis PV 44, Flyren, REN 180, DS ITALIA 23, SKI26 e PIEMONTE 9 S.R.L a seguito della quale i presenti hanno condiviso di affidare a Renantis il ruolo di "Capofila", con compiti di seguito definiti nel presente Accordo.
- g) In data 28 settembre 2023, Terna ha confermato alle Parti che, ai fini della realizzazione della Stazione Elettrica, non è necessaria una variazione delle STMG assegnate alle Parti, essendo sufficiente a tal fine l'aggiornamento già effettuato sul portale "MyTerna" in cui tutte le Parti figurano come assegnatarie di STMG TT SE RTN 2208/132/36 e relativi raccordi.



Indira Ligon


y p

- h) la società Capofila avrà il ruolo di interlocutore unico verso Terna in relazione alle tematiche relative alla progettazione della Stazione Elettrica tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (i) individuare, di concerto con le altre Parti, le aree idonee al posizionamento della Stazione Elettrica; (ii) progettare la realizzazione della Stazione Elettrica facendosi altresì carico, in via esclusiva, degli oneri di progettazione che, all'atto della voltura dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio della Stazione Elettrica, saranno riconosciuti da Terna alla società che per prima otterrà e volturerà il predetto titolo autorizzativo.
- i) le Parti hanno dato mandato a Renantis di informare Terna del conferimento alla stessa del ruolo di Capofila e di predisporre un successivo accordo di Capofila di dettaglio.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente Accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. Oggetto dell'accordo

1.1. Con il presente Accordo, le Parti conferiscono alla società Renantis, che accetta, il ruolo di Capofila divenendo, pertanto, unico interlocutore verso Terna in relazione alle tematiche relative alla progettazione della Stazione Elettrica (a cui gli impianti di produzione di ciascuna delle Parti – come identificati nell'Allegato 1 - dovranno essere connessi (ciascuno, l'"Impianto" e, congiuntamente, gli "Impianti").

1.2. In qualità di Capofila, Renantis assume altresì l'obbligo di progettare, a propria cura e spese, la Stazione Elettrica che dovrà essere realizzata, secondo le indicazioni fornite da Terna (la "Progettazione") e di mantenere aggiornate le altre Parti con cadenza bisettimanale sullo stato e sulle previsioni della suddetta Progettazione. La Stazione Elettrica oggetto di Progettazione dovrà essere realizzata a valle dell'ottenimento della prima tra le autorizzazioni uniche che saranno rilasciate per la costruzione ed esercizio degli Impianti.

1.3. A seguito dell'intervenuta Progettazione, la Capofila – previa condivisione con le Parti e mancata opposizione delle medesime – si impegna a trasmettere la stessa a Terna per suo benestare. Una volta ottenuto il benestare da parte di Terna, nessuna delle Parti avrà facoltà di contestare e/o opporsi alla Progettazione. Con il presente Accordo le Parti affidano altresì alla Capofila l'incarico di individuare di concerto con Terna l'area interessata dalla realizzazione della Sottostazione (l'"Area Comune"), e acquisire la disponibilità giuridica della stessa, rimandando ad un successivo separato accordo di dettaglio tutti gli aspetti relativi alla suddivisione dei costi per l'acquisizione dell'Area Comune.

1.4. Renantis, fermo restando la necessaria osservanza dell'assetto regolatorio e di quanto ragionevolmente richiesto da Terna, non potrà, in ogni caso, adottare alcuna iniziativa, anche nell'espletamento del ruolo di Capofila, che possa pregiudicare la capacità degli Impianti delle altre Parti

di connettersi alla Stazione Elettrica ovvero rendere più difficoltoso l'ottenimento dei necessari permessi ed autorizzazioni. La Capofila si impegna a tenere puntualmente aggiornate le altre Parti di ogni interlocuzione con Terna ed a condividere con tutte le altre Parti qualsivoglia decisione rilevante da assumere con riferimento alla Progettazione ed alle tematiche inerenti, più in generale, le problematiche che andranno a riferirsi all'intera Area Comune.


1.5. Qualora la Parte che per prima sarà autorizzata alla costruzione della Stazione Elettrica (nell'ambito dell'iter autorizzativo avviato per la costruzione del proprio Impianto) non fosse Renantis, tale Parte (la "Parte Subentrante") si impegna sin da ora a:

- (i) assumere il ruolo di Capofila;
- (ii) riconoscere a Renantis, senza null'altro a pretendere da quest'ultima, la titolarità del diritto al rimborso dei relativi oneri di Progettazione spettanti a Renantis, in qualità di Capofila, per l'eseguita Progettazione. La Parte Subentrante assume pertanto l'impegno di versare a Renantis le somme ricevute da Terna a titolo di rimborso degli oneri di Progettazione entro 30 giorni dall'intervenuto incasso ovvero di cedere a Renantis il relativo credito vantato nei confronti di Terna;
- (iii) volturare a favore di Terna il titolo autorizzativo alla costruzione della Stazione Elettrica ottenuto, ai sensi della normativa settoriale vigente.

1.6. Le Parti convengono sin d'ora che – laddove, per qualsiasi ragione, Terna non dovesse versare, in tutto o in parte, le somme dovute a Renantis (in qualità di Capofila) e/o alla Parte Subentrante a titolo di rimborso degli oneri di Progettazione entro 24 mesi dalla voltura, in favore di Terna, del titolo autorizzativo alla costruzione della Stazione Elettrica – tale costo, per la parte non rimborsata da Terna, sarà ripartito fra le Parti *pro quota* in funzione della capacità (MW) della STMG riferibile a ciascuna delle Parti al momento del rimborso. La richiesta di ripartizione sarà corredata di idonea evidenza dei costi sostenuti e, se presente, del parziale rimborso degli oneri da Terna.




2. Efficacia

Il presente Accordo è valido ed efficace a decorrere dalla data ultima di sottoscrizione ad opera di tutte le Parti e rimarrà tale fino alla voltura in favore di Terna del titolo autorizzativo alla costruzione ed esercizio della Stazione Elettrica. Resta inteso che le previsioni di cui agli artt. 1.6, 3, 4, 7 e 8 del presente Accordo rimarranno efficaci anche a seguito della cessazione dell'Accordo medesimo.



Andrea Filicini

3. Tutela dati personali







3.1 Le Parti, con riferimento ai dati oggetto della disciplina prevista dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy") e dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("Regolamento"), (congiuntamente intesi "Legge sulla Privacy"), si danno reciprocamente atto che: (i) gli obblighi derivanti dall'applicazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di informazioni da fornire all'interessato, sono assolti dalla presente clausola; (ii) che i dati personali utilizzati si riferiscono esclusivamente alle informazioni di contatto della controparte (es. nome, cognome, numero di telefono aziendale, email aziendale); (iii) che i suddetti dati sono utilizzati esclusivamente per la fornitura del/i servizio/i concordato/i contrattualmente. Ciascuna parte agisce come titolare autonomo del trattamento dei dati in relazione a ciascun accordo. Le Parti si impegnano altresì a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi procedurali, previsti dalla normativa applicabile

3.2 Per chiarezza, le Parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali di cui l'altra Parte è titolare, compresi i dati dei rispettivi rappresentanti legali, dipendenti, collaboratori e soci con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla legge e dal presente Accordo compreso il perseguimento delle relative finalità amministrative e contabili, anche in caso di comunicazione dei dati a terzi. Il personale autorizzato e gli incaricati del trattamento nominati dalle Parti avranno accesso ai dati solo quando necessario e, comunque, al solo fine di perseguire le suddette finalità. Il conferimento dei dati personali è necessario per consentire la corretta esecuzione e gestione delle attività di cui al Accordo e l'eventuale rifiuto renderà impossibile tale esecuzione e gestione. Informazioni dettagliate, anche in merito al diritto di accesso e agli altri diritti previsti dal Regolamento, nonché l'elenco aggiornato dei responsabili e dei destinatari dei dati, sono a disposizione delle Parti su richiesta.

3.3 Qualora una delle Parti venga a conoscenza di violazioni della sicurezza che comportino la perdita, la divulgazione o la distruzione di dati personali in relazione ai servizi offerti ai sensi del presente Accordo, le Parti, se necessario, collaboreranno al fine di consentire loro di adempiere ai rispettivi obblighi nel rispetto della Legge sulla Privacy.

Qualora una delle Parti venga a conoscenza di una richiesta della Parte interessata ai sensi degli articoli 15-21 del Regolamento, la Parte interessata, nel caso in cui la richiesta riguardi il rapporto di cui al presente Accordo, comunicherà alle altre Parti la richiesta entro 48 ore dal ricevimento della stessa e fornirà la necessaria assistenza all'altra Parte, per quanto di sua competenza, ai sensi del Regolamento, al fine di adempiere agli articoli 15-21 del Regolamento in materia di diritti della Parte interessata.

 *Andrea Lorenzini*


y *sc*




4. Principi etici e Modello di organizzazione

4.1 Le Parti dichiarano di essere a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle attività derivanti dall'esecuzione dell'Accordo anche ai sensi del D.lgs. 231/2001, improntando i propri comportamenti ai principi di lealtà, probità e trasparenza. Le Parti, quando agiscono in relazione al presente Accordo (prima e dopo aver sottoscritto il presente Accordo), agiranno sempre in conformità a qualsiasi legge, norma e regolamento statale, nazionale e internazionale applicabile e altre norme applicabili relative a regole di comportamento etiche e responsabili, comprese, a titolo esemplificativo, quelle in materia di diritti umani, protezione ambientale, corruzione, frode, riciclaggio di denaro, regimi sanzionatori applicabili relativi al controllo delle esportazioni e altri reati economici. La Capofila si assicurerà che i suoi Affiliati, dipendenti, agenti autorizzati o altri Rappresentanti (come infra definiti) che svolgono servizi per suo conto in relazione al presente Contratto, e gli eventuali subcontraenti (i "Subcontraenti") rispettino tutti i requisiti di cui sopra. Resta inteso che nel caso in cui la Capofila intenda subappaltare le attività di cui al presente Accordo in tutto o in parte, si impegna anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. affinché i suoi Rappresentanti e Subappaltatori ottemperino alle disposizioni del presente art. 4.

4.2 Le Parti sono a conoscenza che Renantis ha adottato un Modello Organizzativo e di Gestione ("MOG") ai sensi e per gli effetti del D.lgs 231/2001 e che Renantis impegna – anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. – a far rispettare le previsioni in esso contenute a tutti i propri dipendenti e/o collaboratori al fine di evitare la commissione dei reati previsti nel predetto Decreto. Le Parti dichiarano, inoltre, di avere letto e compreso i principi generali del "Codice Etico" del Gruppo Renantis, pubblicato sul sito web www.renantis.com e di rispettare i principi in esso contenuti ove applicabili e attinenti all'oggetto del presente Accordo. Le Parti sono altresì a conoscenza che Statkraft ha adottato un MOG ai sensi e per gli effetti del D.lgs 231/2001 e che Statkraft impegna – anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. – a far rispettare le previsioni in esso contenute a tutti i propri dipendenti e/o collaboratori al fine di evitare la commissione dei reati previsti nel predetto Decreto. Le Parti dichiarano, inoltre, di avere letto e compreso i principi generali del "Codice di Condotta" del Gruppo Statkraft, pubblicato sul sito web www.statkraft.it e di rispettare i principi in esso contenuti ove applicabili e attinenti all'oggetto del presente Accordo.

4.3 Qualora una Parte venga a conoscenza di una possibile violazione delle previsioni di cui al presente articolo 4, in relazione all'oggetto del presente Accordo, dovrà segnalare tempestivamente alle altre Parti per iscritto. Tale Parte avrà il diritto di richiedere alla Capofila di adottare ragionevoli misure correttive. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal D.lgs 231/2001 e/o degli obblighi previsti dal presente art. 4 da parte di una delle Parti darà diritto alle Parti non inadempienti di risolvere il presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei confronti della Parte inadempiente, fermo il risarcimento di ogni danno dalla stessa patito a seguito del predetto mancato rispetto. Conseguentemente, l'Accordo resterà



Handwritten signature
iudica. L. Regan

Handwritten signatures
y
p
M
H

in vigore tra le altre Parti, con il conseguente riparto dei costi/obblighi ivi previsti. Nel caso di grave inadempimento da parte della Capofila o qualsiasi suo Affiliato (come *infra* definito) delle previsioni del presente art. 4, ciascuna altra Parte avrà il diritto di risolvere il presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei confronti della Parte inadempiente, fermo il risarcimento di ogni danno dalla stessa patito a seguito del predetto mancato rispetto. Conseguentemente, l'Accordo resterà in vigore tra le altre Parti, con il conseguente riparto dei costi/obblighi ivi previsti.

5. Cessione

Ciascuna Parte si riserva la facoltà, alternativamente e a propria insindacabile scelta, di cedere l'Accordo a terzi, previo assenso di tutte le altre Parti cedute, restando inteso che tale assenso non potrà essere irragionevolmente negato laddove la Parte cedente abbia dimostrato la sussistenza di idonea certificazione antimafia in capo al cessionario. La cessione dovrà pertanto essere preventivamente notificata a tutte le parti cedute almeno 30 (trenta) giorni prima il perfezionamento dell'atto di cessione. La Parte che non abbia comunicato alla Parte cedente il proprio diniego motivato alla cessione entro i 20 (venti) giorni successivi alla notifica di cui sopra, si intenderà aver espresso il proprio assenso alla stessa. La cessione del presente Accordo dovrà in ogni caso avvenire mantenendo ferme ed invariate tutte le clausole e pattuizioni del presente Accordo. Resta inteso che il presente articolo non trova applicazione in caso di cessioni all'interno del medesimo gruppo societario.

6. Ingresso di nuove parti

Le Parti riconoscono, sin d'ora, la possibilità di consentire ad altri soggetti aventi nelle proprie STMG la previsione di connessione in antenna a 36 kV / 132 kV / 220 kV attraverso la Stazione Elettrica di poter entrare nel presente Accordo.

I nuovi ed ulteriori soggetti dovranno accettare tutto quanto previsto e pattuito nel presente Accordo nonché quanto eventualmente già pattuito nel separato accordo di dettaglio tra le Parti di cui all'art. 1.3; tali eventuali futuri ingressi saranno recepiti tramite integrazione al presente Accordo. Le Parti concordano altresì che tutti i costi di integrazione necessari a perfezionare la richiesta di ingresso nell'Accordo, saranno ad esclusivo carico del nuovo soggetto.

7. Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione, interpretazione o applicazione del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.


8. Riservatezza

8 di 18

Classification: Confidential



Indica l'ingegnere




8.1 Le Parti considereranno come informazioni riservate ("**Informazioni Riservate**") tutti i dati commerciali, tecnici, finanziari e/o di altro tipo, le informazioni, i progetti, i fascicoli tecnici e tutte le altre informazioni che, in ogni caso, sono state rilevate o potranno essere rivelate direttamente a una Parte ("**Parte Ricevente**") da un'altra Parte ("**Parte Divulgatrice**") alla data del presente Accordo o successivamente, in qualsiasi forma, sia che vengano divulgate dalla Parte Divulgatrice o dai suoi dipendenti designati o da terzi ogni volta debitamente autorizzati ("**Terzi Autorizzati**") in relazione all'oggetto del presente Accordo. Le discussioni tra le Parti in merito al presente Accordo saranno considerate per le Parti come Informazioni Riservate.

8.2 Ciascuna Parte Ricevente si impegna a:



- a) conservare e non divulgare a terzi le Informazioni Riservate, ad eccezione di quanto previsto del comma 8.6 di seguito;
- b) non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi dall'esecuzione del presente Accordo e in conformità alle disposizioni dello stesso;
- c) adoperarsi al meglio e adottare misure, al fine di prevenire qualsiasi fuga di Informazioni Riservate, che siano almeno dello stesso livello di quelle abitualmente adottate nei confronti delle proprie informazioni riservate e di proprietà di natura analoga;
- d) limitare la diffusione delle Informazioni Riservate ai/alle proprie Affiliati/e – come infra definiti/e - e ai rispettivi consulenti, direttori, funzionari, dipendenti, collaboratori, agenti, revisori, contabili, avvocati, società di portafoglio, banchieri, consulenti finanziari, assicuratori e consulenti d'investimento (i "**Rappresentanti**") i cui doveri e/o responsabilità giustifichino strettamente la necessità di conoscere tali Informazioni Riservate per l'esecuzione del presente Accordo, subordinatamente all'impegno da parte di tali soggetti di mantenere lo status di segretezza di tali Informazioni Riservate e di rispettare tutti gli obblighi previsti dal presente articolo, a meno che il loro status professionale non implichi già obblighi di riservatezza. Per "**Affiliato/a**" si intende, ai fini del presente articolo, qualsiasi soggetto giuridico che controlla, è controllato o è sotto controllo comune con la Parte in questione. Si ritiene che un'entità "controlli" un'altra se possiede direttamente o indirettamente più del cinquanta per cento (50%) delle partecipazioni azionarie o dei diritti di voto di tale entità. In relazione a quanto sopra concordato, la Parte Ricevente non sarà responsabile di eventuali violazioni del presente articolo da parte dei suoi Rappresentanti nella misura in cui questi ultimi stipulino un accordo di riservatezza autonomo direttamente applicabile dalla Parte Divulgatrice.

8.3 A scanso di equivoci, (i) fintantoché le Informazioni Riservate non saranno divulgate da o per

 *C. J. Quinn*

9 di 18

Classification: Confidential

 *J. J. Quinn*
 *J. J. Quinn*



conto della Parte Ricevente a un gruppo aziendale di J.P.Morgan Investment Management Inc. diverso dall'Alternatives - Infrastructure Investments Group ("IIG") di J.P.Morgan Asset Management ad un gruppo aziendale diverso dall'Alternatives - Infrastructure Investments Group ("IIG") di J.P. Morgan, nessun altro gruppo aziendale sarà considerato un "Rappresentante" ai fini del presente impegno di riservatezza, e (ii) finché le Informazioni Riservate non saranno divulgate da o per conto della Parte Ricevente ad un fondo, veicolo d'investimento o conto separato che sia sponsorizzato, consigliato e/o gestito da J.P. Morgan Investment Management Inc. P. Morgan Investment Management Inc. e/o dalle sue Affiliate, nessun fondo, veicolo di investimento o conto separato sarà considerato un Rappresentante ai fini del presente impegno di riservatezza.

8.4 Fatto salvo quanto previsto sopra, qualora la Parte Ricevente ritenga necessario, per l'esecuzione del presente Accordo, divulgare a terzi, in tutto o in parte, le Informazioni Riservate, la Parte Ricevente potrà farlo solo alle seguenti condizioni:

- a) comunicare preventivamente alla Parte Divulgatrice il nome del terzo a cui la Parte Ricevente deve divulgare le Informazioni Riservate;
- b) indicare i motivi che determinano tale divulgazione;
- c) indicare la parte specifica delle Informazioni Riservate che sarebbe necessario divulgare; e
- d) ricevere espressa autorizzazione scritta della Parte Divulgatrice.

8.5 La Parte Divulgatrice concederà alla Parte Ricevente la suddetta autorizzazione scritta a divulgare parte delle Informazioni Riservate a terzi solo a condizione che tali terzi si siano preventivamente impegnati con la Parte Divulgatrice ad assumere e rispettare obblighi di riservatezza non meno stringenti di quelli previsti dal presente articolo. In relazione a quanto sopra concordato, la Parte Ricevente garantisce che sarà responsabile di qualsiasi violazione del presente articolo da parte di qualsiasi terzo a cui la Parte Ricevente divulghi le Informazioni Riservate ai sensi del comma 8.4. di cui sopra.

8.6 Le Informazioni Riservate non saranno considerate tali e, pertanto, non saranno coperte dagli obblighi di riservatezza di cui al presente documento, qualora:

- a) è, o sarà, di dominio pubblico al momento della divulgazione o dell'ottenimento, o comunque reso disponibile al pubblico senza colpa della Parte Ricevente;
- b) era già in legittimo possesso della Parte Ricevente prima di ricevere le Informazioni Riservate;
- c) è stato legittimamente acquisito dalla Parte Ricevente da parte di terzi che potrebbero legittimamente disporre, senza violare alcun obbligo di riservatezza attraverso la divulgazione;
- d) sono informazioni che devono essere divulgate in base a leggi, procedimenti, norme o



regolamenti (comprese le domande orali durante i procedimenti, gli interrogatori, le richieste di informazioni o documenti, le citazioni in giudizio, indagini civili, i procedimenti o esami normativi, le norme di borsa, le commissioni di ordini professionali o altre norme o regolamenti applicabili o procedimenti analoghi) (di seguito, la "Legge"), a condizione che la Parte Ricevente si impegni a notificare preventivamente per iscritto alla Parte Divulgatrice la necessità di tale divulgazione, nella misura consentita dalla legge;

- e) siano o diventino disponibili per la Parte Ricevente o i suoi Rappresentanti su base non confidenziale da una fonte diversa dalla Parte Divulgatrice o dai suoi Rappresentanti, a condizione che non fosse conoscibile con l'ordinaria diligenza alla Parte Ricevente o ai suoi Rappresentanti che tale fonte fosse vincolata da un accordo di riservatezza o da un altro obbligo contrattuale, legale o fiduciario di riservatezza nei confronti della Parte Divulgatrice;
- f) è stato sviluppato dalla Parte Ricevente senza fare riferimento alle Informazioni Riservate.

8.7 Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nel presente articolo 8, né la Parte Ricevente né i suoi Rappresentanti saranno tenuti a informare o notificare alla Parte Divulgante o qualsiasi altra persona, qualsiasi divulgazione effettuata o richiesta da un esaminatore bancario o da un esaminatore regolamentare nel corso di un esame, di un'ispezione o di una revisione da parte di tale esaminatore. Tale divulgazione non sarà considerata una violazione del presente articolo 8.

8.8 Le Informazioni Riservate rimarranno di proprietà della Parte Divulgatrice. Nulla di quanto contenuto nel presente Accordo potrà essere interpretato come una concessione di licenza alla Parte Ricevente delle Informazioni Riservate. Su richiesta scritta della Parte Divulgatrice, la Parte Ricevente restituirà alla Parte Divulgatrice, in un tempo ragionevolmente tempestivo o, a discrezione della Parte Divulgatrice, distruggerà tutte le Informazioni Riservate divulgate alla Parte Ricevente, comprese tutte le copie e tutti gli estratti e le riproduzioni (sia scritte che elettroniche), nonché tutti i memorandum, gli appunti, le relazioni, i documenti o altri materiali, comprese le relative copie, preparati dalla Parte Ricevente, comprese le Informazioni Riservate in possesso di persone alle quali sono state divulgate ai sensi del comma 17.4 o in altro modo e, se richiesto dalla Parte Divulgatrice, ne darà conferma scritta.

8.9 Nonostante le disposizioni del predetto comma 8.8, la Parte Ricevente avrà il diritto di conservare le Informazioni Riservate necessarie per conformarsi alla Legge, alle proprie politiche interne e alle procedure di back-up, a condizione che la Parte Ricevente tratti tali Informazioni Riservate in conformità ai termini del presente articolo. Ciascuna Parte riconosce che la cancellazione materiale di tutte le Informazioni Riservate da tutti i sistemi o supporti informatici non è materialmente possibile.

C. J. Quinn
Audrey L. Quinn

Y
Johnston
u
p
St




In tal caso, si applicheranno le disposizioni di cui al comma 8.2.

8.10 A prescindere da qualsiasi disposizione contraria del presente articolo, le Parti (i) riconoscono che J.P. Morgan Investment Management Inc. è una filiale indiretta di J.P. Morgan Chase & Co, un'istituzione finanziaria diversificata (insieme alle sue affiliate, "J.P. Morgan"), (ii) è consapevole che J.P. Morgan comprende una società di intermediazione mobiliare a servizio completo e una banca commerciale impegnata in attività di negoziazione e intermediazione di titoli, oltre a fornire servizi di investment banking, gestione degli investimenti, gestione patrimoniale, finanziamento e consulenza finanziaria e altri prodotti e servizi commerciali e di investment banking a un'ampia gamma di società, privati, fondi pensione di terzi, fondi comuni, fondi comuni, dotazioni, organizzazioni caritatevoli, piani governativi e altri veicoli e investitori, e (iii) accetta che nel corso ordinario delle sue attività di negoziazione, intermediazione, gestione patrimoniale, amministrazione fiduciaria, sottoscrizione, market making, gestione degli investimenti, investment banking, finanziamento o altre attività di consulenza o servizi finanziari analoghi, J. P. Morgan possa detenere in qualsiasi momento posizioni lunghe, corte o derivate, e possa negoziare o altrimenti effettuare transazioni, per conto proprio o dei clienti, in titoli di debito o azionari o altri strumenti di Renantis o delle sue Affiliate, o in titoli di debito o azionari o altri strumenti di qualsiasi società che possa essere coinvolta nel presente Accordo. Renantis adotterà misure appropriate per garantire che le Informazioni Riservate siano rese disponibili solo ai dipendenti di IIG coinvolti nell' Accordo e ai dipartimenti interni Legali, di Compliance, di Gestione del Rischio, di Relazioni con i Media, di Relazioni Governative e di Conflitti, e non ad altre unità aziendali di J.P. Morgan, e finché IIG non divulgherà tali Informazioni Riservate ad altre unità aziendali, tali unità aziendali non saranno soggette al presente articolo.

8.11 Fatto salvo quanto sopra esposto al presente articolo 8, le Parti esprimono sin d'ora il proprio consenso – anche in deroga ai paragrafi 8.4 e 8.5 di cui sopra – affinché la Capofila sia autorizzata a divulgare a Terna, in tutto o in parte, le Informazioni Confidenziali di ciascuna delle Parti, qualora la Capofila lo ritenesse necessario per l'esecuzione del presente Accordo, ed esclusivamente per tale scopo. Tale divulgazione non sarà considerata una violazione del presente articolo 8.


9. Varie

- a. Qualsiasi modifica del presente Accordo ha luogo in forma scritta e deve essere sottoscritta da tutte le Parti.
- b. Le Parti stabiliscono che la legge applicabile al presente Accordo ed alle obbligazioni dallo stesso nascente è la legge della Repubblica Italiana alla quale fanno integrale rinvio per quanto non espressamente disciplinato nel presente Accordo.

 J. P. Morgan

12 di 18

Classification: Confidential

 Renantis



- c. Qualora una delle clausole dovesse essere dichiarata nulla od inefficace, l'Accordo continuerà ad avere piena efficacia per la parte non inficiata, salvo che detta clausola non abbia motivo essenziale e determinante alla sua conclusione.
- d. Le Parti hanno inoltre concordato che, qualora una Parte non ritenga più conveniente procedere, a suo insindacabile giudizio, in accordo all'STMG ricevuta, potrà recedere dal presente Accordo dandone comunicazione scritta alle altre Parti, le quali non potranno vantare alcuna pretesa, ad alcun titolo, nei confronti della suddetta parte; la Parte che recede dal presente Accordo, inoltre, non avrà alcun obbligo di sottoscrivere il successivo accordo di dettaglio di cui all'art. 1.3. La suddivisione degli eventuali costi non rimborsati e dovuti alla Capofila ai sensi dell'art. 1.6 sarà effettuata tra le Parti rimanenti.
- e. Qualora, a causa della interruzione del procedimento autorizzativo o di un altro motivo tecnico o strategico o interno aziendale sopravvenuto, Renantis dovesse decidere di rinunciare a svolgere il ruolo di Capofila, si impegna a darne immediata comunicazione a Terna ed alle altre Parti, trasferendo a queste ultime le informazioni relative allo stato della Progettazione nel momento della rinuncia. In seguito, le Parti si attiveranno per nominare tempestivamente il nuovo Capofila.
- f. Le Parti dichiarano che il contenuto del presente Accordo e l'Accordo stesso sono frutto di congiunta negoziazione e, conseguentemente, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 1341 c.c.

10. Comunicazioni

Ogni comunicazione relativa al presente Accordo dovrà essere fatta per iscritto tramite PEC, anticipate via e-mail, mandate ai seguenti indirizzi, ovvero ai diversi indirizzi comunicati ai sensi del presente articolo:

Renantis Italia S.r.l.

Corso Italia n. 3, 20122 – Milano (MI)

Alla riservata attenzione di:

Niccolò Rossetti;

fax n. +39 02.24791264,

e-mail: niccolo.rossetti@renantis.com


PEC: renantis.italia@legalmail.it

Econergy Solar Park 2 srl

Via Alessandro Manzoni, 30 – Milano (MI), 20121



Alla riservata attenzione di

Enrico Gianoja

 *Enrico Gianoja*

13 di 18

Classification: Confidential



Email: enrico.g@econergytech.com

PEC: econergysolarpark2srl@pecimprese.it

Flynis PV 44 srl

Via Cappuccio 12, Milano

Alla riservata attenzione di

Massimiliano Marchica

Email: engineering@flyren.eu

PEC: flynispv44srl@legalmail.it

Flyren Development Srl

Lungo Po Antonelli 21, Torino

Alla riservata attenzione di

Massimiliano Marchica

Email: engineering@flyren.eu

PEC: fly-ren@legalmail.it

REN 180 S.r.l.

Salita di Santa Caterina 2/1, Genova (GE)

Alla riservata attenzione di

Marco Giannettoni - Alessandro Puppo

Email: marco.giannettoni@renergetica.it -

PEC: ren180@pec.it

DS ITALIA 23 SRL

via del Plebiscito 112, Roma

Alla riservata attenzione di

Saverio Maria Maggio

Email: saveriomaggio@dvpsolar.com

PEC: ds.italia23@legalmail.it

SKI 26 s.r.l.,


Via Caradosso n.9, 20123 Milano

Alla riservata attenzione di



14 di 18

Classification: Confidential



Erica Barrasso

Email: erica.barrasso@statkraft.com

PEC: ski26@pec.it

Hyphen Piemonte 9 S.R.L.

Corso Magenta, 85 , Milano

Alla riservata attenzione di

Mirko Leo

Email: mirko.leo@hyphen.energy – legal@hyphen.energy

PEC: hyphenrenewables9@pec.it

NPD ITALIA II S.R.L.

VIA SAN MARCO 21 - 20121 MILANO (MI)

Alla riservata attenzione di:

Stefano Pieroni

Tel. 3299570170

e-mail: stefano.pieroni@nextenergycapital.com

Referente Connessioni

Daniele Mastrodicasa

Tel. 3488460182

e-mail: daniele.mastrodicasa@entropie.it

PEC: npditaliaii@legalmail.it

Econergy Solar Park 1 srl

Via Alessandro Manzoni, 30 – Milano (MI), 20121


Alla riservata attenzione di

Enrico Gianola

Email: enrico.g@econergytech.com


PEC: econergysolarpark@legalmail.it





e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al momento della conferma di lettura o della conferma di ricezione della e-mail o della PEC









15 di 18

Classification: Confidential



Data... <u>5/12/23</u>	Data... <u>28/11/2023</u>	Data.....	Data.....
Nome e Cognome <u>CARMELO SCALONE</u>	Nome e Cognome Yoav Shapira	Nome e Cognome	Nome e Cognome
Procuratore Speciale 	Rappresentante legale 	Rappresentante legale 	Rappresentante legale 
Renantis Italia Srl	Econergy Solar Park 2 srl	Flynis PV 44 srl	Flyren Development Srl

Data... <u>29/11/2023</u>	Data... <u>27/11/2023</u>	Data... <u>27.11.2023</u>	Data... <u>29.11.2023</u>
Nome e Cognome <u>MARCO TASSARA</u>	Nome e Cognome ANTONIO LORENZO MACIAS TOSCANO	Nome e Cognome Giulio Cassai	Nome e Cognome <u>ROBERTO ORLANDI</u>
Rappresentante legale 	Rappresentante legale 	Rappresentante legale 	Rappresentante legale 
REN 180 S.r.l.	DS ITALIA 23 SRL	SKI 26 s.r.l.,	Hyphen Piemonte 9 S.R.L.

Data... <u>05/12/2023</u>	Data... <u>28/11/2023</u>		
Nome e Cognome <u>STEFANO PIERONI</u>	Nome e Cognome Yoav Shapira		
Rappresentante legale 	Rappresentante legale 		
NPD Italia 2 Srl	Econergy Solar Park 1 srl		

ALLEGATO 1

Società	MW	Connessione kV	STMG Codice Pratica	STMG Descrizione
Hyphen Piemonte 9	12.6	36	202300414	Collegamento in antenna a 36 kV su nuova stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 2020/36kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 220kV "Casanova - Vignole Borbera" e alla linea RTN 220 kV "Italsider Novi - Vignole Borbera"
SKI 26 s.r.l.	19.5	36	202203331	Collegamento in antenna a 36 kV su nuova stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 2020/36kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 220kV "Casanova - Vignole Borbera" e alla linea RTN 220 kV "Italsider Novi - Vignole Borbera"
DS ITALIA 23	19.5 + 10 BESS	36	202301236	Collegamento in antenna a 36 kV su nuova stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 2020/36kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 220kV "Casanova - Vignole Borbera" e alla linea RTN 220 kV "Italsider Novi - Vignole Borbera"
ECONERGY SOLAR PARK 1 S.R.L.	42	36	202302731	Collegamento in antenna a 36 kV su nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 220/36 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 220 kV "Casanova - Vignole Borbera" e alla linea RTN 220 kV "Italsider Novi - Vignole Borbera"
ECONERGY SOLAR PARK 1 S.R.L.	27	36	202303010	Collegamento in antenna a 36 kV su nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 220/36 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 220 kV "Casanova - Vignole Borbera" e alla linea RTN 220 kV "Italsider Novi - Vignole Borbera"
ECONERGY SOLAR PARK 1 S.R.L.	27	36	202303006	Collegamento in antenna a 36 kV su nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 220/36 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 220 kV "Casanova - Vignole Borbera" e alla linea RTN 220 kV "Italsider Novi - Vignole Borbera"
Econergy Solar Park 2 srl	51.2	36	202301634	Collegamento in antenna a 36 kV su nuova stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 2020/36kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 220kV "Casanova - Vignole Borbera" e alla linea RTN 220 kV "Italsider Novi - Vignole Borbera"
Flyntis PV 44 Srl	43.75	36	202202457	Collegamento in antenna a 36 kV su nuova stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 2020/36kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 220kV "Casanova - Vignole Borbera" e alla linea RTN 220 kV "Italsider Novi - Vignole Borbera"
Flyren Development Srl	BESS 100	36	202202460	Collegamento in antenna a 36 kV su nuova stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 2020/36kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 220kV "Casanova - Vignole Borbera" e alla linea RTN 220 kV "Italsider Novi - Vignole Borbera"
REN180 Srl	60	36	202204190	Collegamento in antenna a 36 kV su nuova stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 2020/36kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 220kV "Casanova - Vignole Borbera" e alla linea RTN 220 kV "Italsider Novi - Vignole Borbera"
NPD ITALIA II S.R.L.	27 + 9 BESS	36	202301364	Collegamento in antenna a 36 kV su nuova stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 2020/36kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 220kV "Casanova - Vignole Borbera" e alla linea RTN 220 kV "Italsider Novi - Vignole Borbera"
Renantis Italia Srl	45.2	36	202300217	Collegamento in antenna a 36 kV su nuova stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 2020/36kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 220kV "Casanova - Vignole Borbera" e alla linea RTN 220 kV "Italsider Novi - Vignole Borbera"



Tavolo Tecnico per la Progettazione delle Opere RTN condivise per nuova stazione elettrica (SE) 220/132/36 kV RTN da inserire in entra-esce alle linee 220 kV RTN "Casanova – Vignole Borbera" e "Italsider Novi– Vignole Borbera" e alle linee 132 kV "Aulara – Frugarolo" e "Sezzadio – Spinetta Centrale"

ADDENDUM ALL' ACCORDO DI ATTRIBUZIONE RUOLO DI SOCIETA' CAPOFILA E CESSIONE ONERI DI PROGETTAZIONE (di seguito, l'"Addendum")

La società **Renantis Italia S.r.l.** (già Falck Renewables Sviluppo S.r.l.) P.IVA e C.f. 10500140966 con sede legale in Corso Italia 3, – Milano – iscritta al Registro Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi REA MI – 1675378 - PEC renantis.italia@legalmail.it – in persona del legale rappresentante Carmelo Scalone, domiciliato per la carica presso la sede della predetta società, (in seguito chiamata "**Renantis**" o la "**Capofila**");

E

La società **Econergy Solar Park 2 srl**, con sede in Via Alessandro Manzoni, 30 – Milano (MI), 20121 - P. IVA 12809770964 e numero REA MI-2685375, PEC econergysolarpark2srl@pecimprese.it, rappresentata da Shapira Yoav in qualità di Legale Rappresentante (in seguito chiamata "**Econergy Solar2**");

E

La società **Flynis PV 44 srl**, con sede in Via Cappuccio 12, Milano - P. IVA e CF 12459410960 e numero REA 12459410960, PEC flynispv44srl@legalmail.it, rappresentata da Andrea Matteo Orzan in qualità di Legale Rappresentante (in seguito chiamata "**Flynis PV 44**");

E

La società **Flyren Development Srl**, con sede in Lungo Po Antonelli 21, Torino - P. IVA e CF 12062400010 e numero REA 1261679, PEC fly-ren@legalmail.it, rappresentata da Carlo Garuzzo in qualità di Legale Rappresentante (in seguito chiamata "**Flyren**");

E

La società **REN 180 S.r.l.**, con sede in Salita di Santa Caterina 2/1, CAP. 16123, Genova (GE) - P. IVA 02686780996 e numero REA GE - 504273, PEC ren180@pec.it, rappresentata da Marco Tassara in qualità di Legale Rappresentante (in seguito chiamata "**REN 180**");

E

La società **DS ITALIA 23 SRL**, con sede in Roma, via del Plebiscito 112 CAP 00186 - P. IVA 16801751005 e numero REA RM - 1676730, PEC ds.italia23@legalmail.it, rappresentata da ANTONIO LORENZO MACIAS TOSCANO in qualità di Legale Rappresentante (in seguito chiamata "**DS ITALIA 23**");

E

La società **SKI 26 s.r.l.**, con sede in Via Caradosso n.9, 20123 Milano (MI) - P. IVA 12128980963, Gruppo IVA Statkraft Italia 11412940964 e numero REA MI-2642373, PEC ski26@pec.it, rappresentata da Giulio Cassai in qualità di Legale Rappresentante (in seguito chiamata "**SKI26**");



Handwritten signatures and initials:
- A large stylized signature on the left.
- A signature in the middle.
- A signature on the right.
- A signature at the bottom right.

E

La società **Hyphen Piemonte 9 S.R.L.** con sede in Corso Magenta, 85 – 20123, Milano (MI) - P. IVA 12473860968 e numero REA MI - 2664014, PEC hyphenrenewables9@pec.it, rappresentata da Roberto Orsini in qualità di Legale Rappresentante (in seguito chiamata "**PIEMONTE 9 S.R.L.**");

E

La società **NPD ITALIA II S.R.L.** P.IVA e C.f. 11987560965 con sede legale in Via San Marco 21 - 20121 MILANO (MI) -- iscritta al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi – REA MI – 2633611 - PEC npditaliiai@legalmail.it - in persona del legale rappresentante Stefano Pieroni, domiciliato per la carica presso Via San Marco 21 - 20121 MILANO (MI), (in seguito chiamata "**NPD12**");

E

La società **Econergy Solar Park 1 srl**, con sede in Via Alessandro Manzoni, 30 – Milano (MI), 20121 - P. IVA 12337880962 e numero REA MI-2654861, PEC econergysolarpark@legalmail.it, rappresentata da Shapira Yoav in qualità di Legale Rappresentante (in seguito chiamata "**Econergy SP1**");

di seguito indicate congiuntamente come "**Parti Originarie**" (e singolarmente anche come "**la Parte Originaria**").

- da una parte -

E

La società **Ibernordic Srl**, con sede in Via Sant'Orsola 3, 20123, Milano (MI), - P. IVA 11361470963 e numero REA MI-2597370 Camera di Commercio di Milano, PEC momentum.italy@legalmail.it, rappresentata da Luca Oliviero Leone in qualità di Legale Rappresentante (in seguito chiamata "**Ibernordic**")

E

La società **Rec Storage Srl**, con sede in: Corso Roma 106, CAP:15100 Alessandria (AL) P. IVA: 02715060063 e numero REA: AL – 309076 PEC: recstorage@legalmail.it , rappresentata da Luca Sarritzu in qualità di Legale Rappresentante (in seguito chiamata "**Rec Storage**")

dove Ibernordic e Rec Storage sono di seguito indicate congiuntamente come "**Parti Intervenute**" (e singolarmente anche come "**la Parte Intervenuta**").

- dall'altra parte -

Giulio Carrai

Monore

5

Andrea Rizzuto

2 di 7

Classification: Confidential

Y

Luca Sarritzu

Luca Sarritzu

Intervistato

Premesso che

- a) le Parti Originarie e le Parti Intervenute sono società che operano nel settore della produzione di energia elettrica (o nello stoccaggio della medesima) anche da fonti rinnovabili e singolarmente hanno avviato la progettazione di alcuni impianti al fine di sottoporli alle autorità competenti per l'ottenimento dei necessari provvedimenti autorizzativi alla costruzione ed esercizio;
- b) in data 05/12/2023 le Parti Originarie hanno sottoscritto un *ACCORDO DI ATTRIBUZIONE RUOLO DI SOCIETA' CAPOFILA E CESSIONE ONERI DI PROGETTAZIONE* relativo al Tavolo Tecnico per la Progettazione delle Opere RTN condivise per nuova stazione elettrica (SE) 220/132/36 kV RTN da inserire in entra-esce alle linee 220 kV RTN "Casanova – Vignole Borbera" e "Italsider Novi – Vignole Borbera" e alle linee 132 kV "Aulara – Frugarolo" e "Sezzadio – Spinetta (di seguito anche solo l' "**Accordo**)";
- c) in seguito alla sottoscrizione dell'Accordo, le Parti Originarie concordavano – anche ai sensi dell'art. 1.3 dell'Accordo – l'invio a Terna degli studi di pre-fattibilità, raggiungendo un accordo per la proposizione di due HP (HP n. 2 e HP n. 5). La documentazione relativa agli studi di pre-fattibilità veniva quindi trasmessa a Terna in data 19/12/2023;
- d) Ibernordic e Rec Storage hanno rispettivamente ottenuto da Terna ed accettato una STMG (Soluzione Tecnica Minima Generale) che prevede un collegamento in antenna a 36 kV su nuova stazione elettrica di trasformazione della RTN a 2020/36kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 220kV "Casanova – Vignole Borbera" e alla linea RTN 220 kV "Italsider Novi – Vignole Borbera" (i cui dettagli sono specificati nell'**Allegato 1** del presente Addendum);
- e) Ibernordic e Rec Storage sono interessate a divenire parte dell'Accordo secondo le modalità disciplinate all'art. 6 dell'Accordo medesimo ("Ingresso di nuove parti");

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Addendum, le Parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Oggetto dell'Addendum

- 1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 dell'Accordo, con il presente Addendum ciascuna delle Parti Intervenute acconsente a diventare parte dell'Accordo ai medesimi termini e condizioni convenuti dalle Parti Originarie nell'Accordo medesimo (riportato integralmente *sub Allegato 2*). Le Parti Originarie esprimono il loro unanime consenso all'ingresso nell'Accordo delle Parti Intervenute.
- 1.2 A scanso di equivoci, con il presente Addendum ciascuna delle Parti Intervenute dichiara di aver ricevuto copia della documentazione relativa agli studi di pre-fattibilità trasmessa dalla Capofila a

Andrea Pizzani

CF/Guerra

Alfonso
Giulio Carini

3 di 7



Classification: Confidential

Antonio

Luca
Sorotari

Allegato

Terna in data 19/12/2023 ed esprime il proprio consenso e integrale adesione a tale documentazione.

- 1.3 Le Parti Intervenute danno atto di aver ricevuto dalla Capofila copia degli aggiornamenti sulla Progettazione trasmessi dalla Capofila alle Parti Originarie (ai sensi dell'art. 1.2 dell'Accordo) precedentemente alla sottoscrizione del presente Addendum.

2. Modifiche all'Accordo

- 2.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9(a) dell'Accordo, l'Accordo viene modificato come segue.
- 2.2 L'art 9(a) dell'Accordo viene integralmente sostituito dalla seguente disposizione:
- "a. Qualsiasi modifica del presente Accordo ha luogo in forma scritta e deve essere sottoscritta da tutte le Parti. Le Parti convengono che l'ingresso di nuovi soggetti ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo, laddove tale ingresso avvenga conformemente a quanto previsto dall'art. 6 dell'Accordo e non comporti variazioni delle previsioni contenute nell'Accordo medesimo (ad eccezione di integrazioni all'art. 10 dell'Accordo), non sarà da intendersi come modifica dell'Accordo ai sensi e per gli effetti del presente articolo."*
- 2.3 L'art. 10 dell'Accordo viene integrato come segue con i contatti relativi alle Parti Intervenute:

Ibernordic Italia S.r.l.

Indirizzo Via Sant Orsola 3, 20123, Milano (MI)
Alla riservata attenzione di: Luca Oliviero Leone
Tel. +393881651696
e-mail: luca.leone@ibernordic.com
Referente Connessioni: Jessica Alla
Tel. +393470032201
e-mail: jessica.alla@ibernordic.com
PEC: momentum.italy@legalmail.it

REC STORAGE SRL

Indirizzo: Corso Roma 106, CAP:15100 Alessandria (AL)
Alla riservata attenzione di: Luca Sarritzu
Tel. 0108595690
e-mail: florian.lico@redelfi.com
Referente Connessioni: Florian Lico
Tel. 3426647682
e-mail: florian.lico@redelfi.com
PEC: recstorage@legalmail.it

Monore



Giulio Lanni

Jessica Alla

4 di 7

Classification: Confidential

CF Guido

Y

Intervistato

B

Luca Sarritzu

3. Efficacia

- 3.1 Il presente Addendum sarà efficace dalla data ultima di sottoscrizione dello stesso ad opera di tutte le Parti Originarie e le Parti Intervenute.
- 3.2 Il presente Addendum deve ritenersi parte integrante e sostanziale dell'Accordo e ad esso si applica tutto quanto previsto dall'Accordo.
- 3.3 Le Parti Originarie e le Parti Intervenute si danno atto e riconoscono che tutti gli articoli dell'Accordo (o parte degli stessi) non modificati con il presente Addendum continuano ad avere piena validità ed efficacia tra le Parti medesime sino alla data di termine dell'Accordo, come ivi pattuita, senza alcuna modifica.
- 3.4 Le Parti Originarie e le Parti Intervenute dichiarano che le pattuizioni contenute nel presente Addendum sono frutto di reciproca e concorde negoziazione e, conseguentemente, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 1341 c.c.

Data... <u>7/3/24</u> ...	Data... <u>20/02/2024</u>	Data. 27/02/2024...	Data. 27/02/2024...
Nome e Cognome CARLO SCALONE	Nome e Cognome Yoav Shapira	Nome e Cognome Andrea Matteo Orzan	Nome e Cognome Carlo Garuzzo
Procuratore Speciale 	Rappresentante legale 	Rappresentante legale 	Rappresentante legale 
Renantis Italia Srl	Econergy Solar Park 2 srl	Flynis PV 44 srl	Flyren Development Srl

Data. 28/02/2024.....	Data. 28/02/2024..	Data. 04/03/2024.....	Data. <u>04/03/2024</u>
Nome e Cognome Marco Tassara	Nome e Cognome ANTONIO LORENZO MACIAS TOSCANO	Nome e Cognome Giulio Cassai	Nome e Cognome ROBERTO ORSIMI
Rappresentante legale 	Rappresentante legale 	Rappresentante legale 	Rappresentante legale 
REN 180 S.r.l.	DS ITALIA 23 SRL	SKI 26 s.r.l.,	Hyphen Piemonte 9 S.R.L.

Data... <u>07/03/2024</u>	Data... <u>20/02/2024</u>	Data 02/02/2024	Data 30/01/2024
Nome e Cognome Stefano Pieroni	Nome e Cognome Yoav Shapira	Nome e Cognome Luca Oliviero Leone	Nome e Cognome Luca Sarritzu
Rappresentante legale 	Rappresentante legale 	Rappresentante legale 	Rappresentante legale 
NPD Italia 2 Srl	Econergy Solar Park 1 srl	Ibernordic Italia srl	Recstorage srl

ALLEGATO 1

Società	MW	Connessione kV	STMG Codice Pratica	STMG Descrizione
Ibernordic S.r.l.	40.2	36	202305350	Collegamento in antenna a 36 kV su nuova stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 2020/36kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 220kV "Casanova - Vignole Borbera" e alla linea RTN 220 kV "Italsider Novi - Vignole Borbera"
Rec Storage S.r.l.	50	36	202303186	Collegamento in antenna a 36 kV su nuova stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 2020/36kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 220kV "Casanova - Vignole Borbera" e alla linea RTN 220 kV "Italsider Novi - Vignole Borbera"